

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2635

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI,
FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI**

Modifica all'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382,
in materia di associazioni e circoli fra militari

Presentata il 23 luglio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, stabilisce che i militari non possono scioperare, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, né aderire ad altre associazioni sindacali, e che, pertanto, la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

Nelle intenzioni del legislatore del 1978 il potere ministeriale di controllo era preordinato unicamente a impedire la costituzione di associazioni fra militari che perseguissero scopi sindacali.

Eccettuata questa ipotesi, però, nel rispetto dell'articolo 18 della Costituzione, va riconosciuto anche ai militari il pieno diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati dalle leggi penali.

Uniche associazioni proibite sono quelle segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Nonostante il citato articolo 8 demandi all'amministrazione solo il controllo della non sindacalità delle costituende associazioni, il Ministro della difesa da sempre si arroga un potere di controllo più ampio di quello conferitogli dal legislatore e assume di poter impedire la costituzione di associazioni tra militari anche in base a criteri indeterminati (o atipici) e, soprattutto, privi di fondamento legislativo.

Ciò si ricava chiaramente dalle linee guida emanate dal Ministro della difesa con circolare del 16 luglio 2003 (nel 2004 sospesa dal Consiglio di Stato) ove era asserito che « il preventivo assenso previ-

sto dal 3° comma del richiamato articolo 8 è atto espressivo di discrezionalità, basato su valutazioni di cui la verifica del mero requisito della "asindacalità" è solo uno degli oggetti possibili ».

Tale asserzione non era rispettosa del dato normativo né della Carta costituzionale, per cui, anche a seguito della citata sospensione della circolare da parte del Consiglio di Stato, sono illegittimi tutti gli atti di controllo che — sulla base delle citate linee guida ministeriali — eccedono i limiti della verifica dell'asindacalità delle costituende associazioni.

Il vigente terzo comma dell'articolo 8 della legge n. 382 del 1978, infatti, non attribuisce (né potrebbe attribuire, stante il disposto dell'articolo 18 della Costituzione) all'amministrazione una potestà di

controllo libera nei fini e indeterminata nell'oggetto, come intende invece il Ministero della difesa.

La modifica normativa prevista dalla presente proposta di legge, quindi, è volta a specificare — in modo che non vi siano più dubbi e incertezze al riguardo — che il controllo preventivo rimesso al Ministro della difesa è limitato alla verifica del solo carattere non sindacale della costituenda associazione fra militari, fermi restando, ovviamente, gli altri limiti altrove espressamente previsti dal legislatore.

La presente proposta di legge consta, pertanto, di un unico articolo che va a integrare il terzo comma dell'articolo 8 della legge n. 382 del 1978, così esplicitando la natura e l'estensione della potestà di controllo ministeriale in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma terzo dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che ne accerta il carattere non sindacale ».

€ 0,35



16PDL0028210